

ASSOCIAZIONI CRISTIANE
LAVORATORI ITALIANI

STATUTO

ARCHIVIO

- 22

A. C. L. I.
ARACOELI N. 3 - ROMA

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

STATUTO

Norme generali

Art. 1. — Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (A.C.L.I.) sono l'espressione della corrente cristiana nel campo sindacale.

Esse raggruppano coloro che, nell'applicazione della dottrina del Cristianesimo secondo l'insegnamento della Chiesa, ravvisano il fondamento e la condizione di un rinnovato ordinamento sociale in cui sia assicurato secondo giustizia il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze materiali e spirituali dei lavoratori. Le Associazioni intendono pertanto promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, negli ordinamenti, nella legislazione, integrando l'opera delle organizzazioni sindacali unitarie per tutto quanto esula dai compiti specifici riservati ai sindacati, ai quali intendono assicurare la completa e la più efficace partecipazione dei lavoratori cristiani.

Art. 2. — Scopi principali delle Associazioni sono :

a) organizzare e preparare i lavoratori della corrente sindacale cristiana, avviarli e assisterli in seno ai sindacati

unitari, affinchè vi portino un fattivo e consapevole contributo di solidarietà, ispirato alla dottrina sociale del cristianesimo. Esse istruiscono i lavoratori nella conoscenza dei loro problemi e interessi, e nell'impostarne le soluzioni secondo le loro legittime esigenze;

b) svolgere opera di educazione e di elevazione religiosa, morale, sociale e culturale a favore dei soci, e salvaguardare la franca e pratica professione della fede e della morale cattolica negli ambienti di lavoro;

c) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori, al fine di migliorarne le condizioni di vita;

d) promuovere ogni opportuna iniziativa per la partecipazione e l'assistenza dei lavoratori nel campo delle attività previdenziali, cooperativistiche, economiche, ecc. e dell'emigrazione;

e) sviluppare ogni sana iniziativa di carattere ricreativo, artistico, sportivo, turistico, ecc., che risponda alle attuali aspirazioni dei lavoratori.

Art. 3. — Possono far parte delle Associazioni i lavoratori e le lavoratrici di tutte le professioni, sia manuali che intellettuali, che ne accettino gli scopi sociali.

Art. 4. — Per l'attuazione degli scopi statutari, le ACLI promuovono due distinte forme organizzative:

- a) l'Organizzazione di categoria;
- b) i Circoli lavoratori.

Art. 5. — Si è soci delle Associazioni mediante il ritiro della tessera annuale emessa dalla Presidenza Centrale e distribuita dai Comitati Provinciali ai Circoli lavoratori, o alle Organizzazioni di categoria — nuclei e gruppi — per quei soci che non siano iscritti ad un circolo lavoratori e là dove non esiste il circolo lavoratori.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione, quando l'attività del socio sia incompatibile con gli scopi delle Associazioni.

Sull'esclusione decide, nell'ambito del Circolo Comunale, il Consiglio di Presidenza, e come sede d'appello il Comitato provinciale.

A tale Comitato compete la decisione per quei soci che non siano iscritti ad un circolo lavoratori.

Organizzazione di Categoria

Art. 6. — L'Organizzazione di categoria comprende:

- a) i Nuclei aziendali;
- b) i Gruppi di categoria a base comunale, provinciale e nazionale.

L'organizzazione di categoria persegue particolarmente ed efficacemente gli scopi previsti nell'art. 2 lett. a) del presente statuto.

Art. 7. — Il Nucleo aziendale raccoglie tutti i lavoratori e le lavoratrici (operai, tecnici, impiegati) di una stes-

sa azienda, fabbrica, ufficio, fattoria o altro ambiente di lavoro.

Esso ha come organi: l'*Assemblea dei soci* e un *Capo Nucleo* da essa eletto. Nei nuclei particolarmente numerosi l'assemblea potrà eleggere un *Comitato direttivo*, composto di un numero di membri deliberato di volta in volta dall'Assemblea, che a sua volta eleggerà il Capo Nucleo.

Tra i nuclei di diverse sedi della stessa azienda o Ente possono essere costituiti opportuni organi di collegamento.

Art. 8. — Il Gruppo Comunale di categoria raccoglie tutti gli iscritti di una data categoria e dello stesso Comune, siano o no riuniti in Nuclei aziendali. Ha come organi l'*Assemblea dei soci* e un *Segretario* da essa eletto. Nelle categorie particolarmente numerose l'Assemblea potrà eleggere un *Comitato Direttivo*, composto di un numero adeguato di membri, che a sua volta eleggerà il Segretario del Gruppo.

Art. 9. — Il Gruppo Provinciale di categoria raccoglie tutti gli iscritti di una data categoria di una stessa provincia.

Ne sono organi l'Assemblea dei *Delegati di nucleo* della stessa categoria, che eleggono (in proporzione al numero di iscritti da ciascuno rappresentati) il *Comitato Direttivo* composto da 7 a 9 membri; questo a sua volta elegge il Segretario provinciale della stessa categoria.

Art. 10. — Il Gruppo nazionale di categoria raccoglie tutti gli iscritti di una stessa categoria. Ha come organi: l'*Assemblea dei Segretari provinciali* della categoria, che eleggono (in proporzione al numero degli iscritti da ciascuno rappresentati) un *Comitato Direttivo* composto da 7 a 11 membri; il Comitato a sua volta elegge il *Segretario Nazionale* della categoria.

Art. 11. — Il rappresentante della corrente cristiana nelle varie organizzazioni sindacali fa parte di diritto del Comitato Direttivo dei corrispondenti Gruppi di categoria e per la rispettiva circoscrizione (comunale, provinciale, nazionale).

Art. 12. — I Segretari dei gruppi di categoria, insieme coi rappresentanti della corrente cristiana nelle corrispondenti organizzazioni sindacali, costituiscono il *Consiglio tecnico pre-sindacale*. Tale Consiglio può essere costituito in sede comunale, provinciale e nazionale. Esso sarà presieduto rispettivamente dal Presidente del Circolo comunale, dal Presidente del Comitato provinciale e dal Presidente centrale, ovvero dal corrispondente delegato sindacale.

Art. 13. — Nelle grandi città, o per aziende particolarmente numerose, il Nucleo aziendale può avere sede propria ed essere equiparato ad ogni effetto ad un Circolo lavoratori.

Art. 14. — I Gruppi comunali di categoria hanno sede normalmente presso il Circolo Comunale ACLI, alle cui attività si ricollegano.

I Gruppi provinciali di categoria hanno sede presso il Comitato provinciale delle ACLI.

I Gruppi nazionali hanno sede presso la Presidenza Centrale delle ACLI.

Il Circolo Lavoratori

Art. 15. — Il Circolo lavoratori svolge principalmente attività formative, culturali, assistenziali, economiche, ricreative, sportive. Esso ha una sede propria — con carattere di ritrovo — confacente agli scopi sopradetti.

Art. 16. — Il Circolo raccoglie i lavoratori di una determinata zona e di qualsiasi categoria. In linea di massima esso ha base comunale, ma dove si presenti opportuno può essere a base rionale.

Art. 17. — Nel Circolo sarà costituita una « Sezione Femminile » per lo svolgimento di attività proprie delle lavoratrici.

Art. 18. — I Circoli per far parte dell'organizzazione dovranno essere riconosciuti dal Comitato Provinciale, il quale ne darà comunicazione alla Presidenza Centrale.

Tale riconoscimento può essere revocato, qualora il circolo venga meno agli scopi sociali.

Art. 19. — Organi dei Circoli comunali (o rionali) sono :

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata frequentemente allo scopo di rendere tutti i soci partecipi dell'attività del Circolo. Una volta all'anno essa sarà convocata per esaminare la relazione del lavoro svolto dalla Presidenza, approvare il bilancio, fissare la quota sociale ed eleggere il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è composto di un numero di membri variabile a seconda del numero dei soci o delle necessità del Circolo e che sarà stabilito dall'Assemblea annuale. I membri del Consiglio eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed un Amministratore che durano in carica un anno.

Del Consiglio fa parte di diritto la Delegata femminile, eletta dalle lavoratrici socie del Circolo, e il Delegato giovanile, designato dal Consiglio.

A scelta del Consiglio vengono designati i delegati per i vari servizi specializzati: sindacale, stampa e cultura, istruzione professionale, ricreazione, ecc. nonchè l'addetto sociale incaricato di reggere il Segretariato del popolo. Fa parte del Consiglio il rappresentante della corrente cristiana nella locale Camera confederale del lavoro.

Organi periferici

Art. 20. — I Circoli lavoratori e le Organizzazioni di categoria di una provincia costituiscono la *Sezione Provinciale delle ACLI*.

— Organi di ogni Sezione Provinciale sono :

- a) il Congresso Provinciale;
- b) il Comitato Provinciale;
- c) la Presidenza Provinciale.

Art. 21. — Il Congresso Provinciale sarà convocato in via ordinaria ogni anno e vi parteciperanno di diritto i delegati dei circoli lavoratori, che risulteranno eletti nell'apposita assemblea di circolo e saranno muniti di speciale delega, secondo i particolari regolamenti del Congresso stesso.

Parteciperanno di diritto al Congresso provinciale i membri del Comitato provinciale.

Il Congresso può essere convocato in sessione straordinaria dal Consiglio di Presidenza ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei circoli.

Art. 22. — Il Comitato Provinciale è composto di dieci membri eletti dai Delegati dei Circoli lavoratori in proporzione al numero di voti da ciascuno rappresentati e di dieci rappresentanti dell'organizzazione di categoria eletti dai Comitati Direttivi dei Gruppi provinciali di categoria.

Fanno anche parte del Comitato provinciale gli incaricati diocesani, di cui all'art. 24, il Segretario del Segretariato di Attività Sociale della diocesi capoluogo di provincia, il rappresentante della corrente cristiana nella Camera Confederale del Lavoro, e il Presidente del Patronato A.C.L.I. (quando non sia lo stesso Presidente del Comitato Provinciale).

Ne sono membri di diritto la Delegata Femminile, eletta dall'Assemblea delle delegate femminili dei Circoli Lavoratori, e il Delegato Giovanile, designato dal Consiglio di Presidenza.

Il Comitato provinciale si riunisce di regola una volta al mese.

Art. 23. — Il Consiglio di Presidenza è eletto dal Comitato Provinciale, ed è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore. Ne fanno parte inoltre la Delegata Femminile e il Delegato Giovanile, il rappresentante della corrente cristiana nella Camera Confederale del Lavoro e il Presidente del Patronato.

A scelta del Consiglio vengono nominati i Delegati per i vari uffici specializzati: ufficio sindacale, stampa e cultura, istruzione professionale, ricreazione, ecc. che possono partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo.

Art. 24. — Il collegamento e la rappresentanza del Comitato provinciale presso le diocesi non capoluogo di pro-

inoltre parte di diritto:

- a) i Presidenti Regionali;
- b) il Presidente del Patronato Centrale (quando non sia lo stesso Presidente delle ACLI);
- c) la Delegata femminile;
- d) il Delegato Giovanile;
- e) il rappresentante della corrente cristiana nella C.G.I.L.;
- f) il Segretario Generale dell'I.C.A.S.

Art. 31. — Il Consiglio Nazionale eleggerà la Presidenza Centrale, che sarà composta dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Amministratore e da alcuni consiglieri, il cui numero sarà fissato dal Consiglio Nazionale.

Della Presidenza Centrale fanno parte altresì il Presidente del Patronato Centrale, la Delegata Femminile Centrale, eletta dalle Delegate Femminili Provinciali, il Delegato Giovanile, designato dalla Presidenza stessa, e il rappresentante della corrente cristiana nella C.G.I.L.

La Presidenza provvederà alla nomina dei Delegati Nazionali per i vari uffici specializzati: ufficio sindacale, stampa e cultura, istruzione professionale, ricreazione, ecc., che possono partecipare alle adunanze di presidenza con voto consultivo.

Art. 32. — Il Consiglio Nazionale sarà convocato in linea di massima due volte all'anno, e ogni qualvolta ve ne sia particolare necessità o su richiesta di un terzo dei

suoi membri. Su deliberazione del Consiglio Nazionale, o in caso di urgenza della Presidenza Centrale, la convocazione del Consiglio stesso può essere estesa a tutti i Presidenti Provinciali per l'esame concreto del programma di lavoro e per fissarne gli sviluppi.

Art. 33. — La Delegata Femminile è assistita da una Commissione consultiva, della quale fanno parte: la rappresentante la corrente sindacale cristiana nella Commissione Consultiva femminile della C.G.I.L., le rappresentanti delle più importanti organizzazioni femminili cattoliche, e una rappresentante delle più numerose categorie professionali (impiegate, operaie, artigiane, contadine), ecc.

Con modalità analoghe tali Commissioni sono costituite anche nella Sezione Provinciale.

Compito della Commissione consultiva è lo studio delle questioni che interessano le lavoratrici e di coadiuvare la Delegata nelle sue mansioni organizzative.

Art. 34. — Il Delegato Giovanile è assistito da una Commissione Consultiva della quale fanno parte: il rappresentante della corrente cristiana nella commissione consultiva giovanile della C.G.I.L., i rappresentanti delle più importanti organizzazioni giovanili cattoliche e un giovane rappresentante delle più numerose categorie professionali (impiegati, artigiani, operai, contadini).

Con modalità analoghe tali Commissioni sono costituite anche nelle Sezioni provinciali.

Art. 35. — Le ACLI costituiscono *Patronati* e *Segretariati del Popolo* per i servizi sociali dei lavoratori presso la Sede Centrale, le sedi provinciali, diocesane, i Circoli comunali e rionali.

I Patronati funzionano ai sensi e agli effetti di legge e sono regolati da un apposito Statuto.

Art. 36. — I Circoli lavoratori e gli organi diocesani, provinciali, regionali e centrali hanno un Assistente Ecclesiastico, nominato dalle competenti Autorità religiose.

L'Assistente Ecclesiastico partecipa alle adunanze, procura che l'attività delle Associazioni si svolga sempre in armonia con i principi della morale cristiana e con le direttive della Chiesa; inoltre attende all'opera di educazione e di elevazione religiosa e morale dei soci, in conformità agli scopi di cui all'art. 2.

Art. 38. — Organi ufficiali delle ACLI sono: il Giornale dei Lavoratori e il bollettino organizzativo « *Le ACLI* »; organo del Patronato è il bollettino « *Informazioni Sociali* ».

Art. 39. — Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione del Congresso Nazionale.

Il presente Statuto è stato approvato al Primo Congresso Nazionale delle A.C.L.I. tenuto a Roma dal 25 al 29 settembre 1946.

Norme aggiuntive

Il primo Congresso nazionale delle A.C.L.I., su analogia proposta, ha raccomandato, a integrazione delle norme statutarie, le seguenti norme aggiuntive:

1. — Ogni organo collegiale delle A.C.L.I., che abbia funzioni amministrative, sarà affiancato da un collegio di revisori.

I revisori saranno eletti dalle stesse assemblee che eleggono i corrispondenti organi.

Il collegio dei revisori sarà composto di 3 revisori effettivi e di 2 supplenti e risponderà delle sue funzioni davanti alle assemblee che lo avranno eletto.

I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni degli organi corrispondenti.

2. — Le elezioni di tutti gli organi previsti dallo Statuto si svolgeranno secondo le norme indicate a garanzia della rappresentanza delle minoranze e della segretezza del voto.

Qualora si presentino ipotesi non previste dallo Statuto, le stesse Assemblee chiamate ad eleggere stabiliranno preventivamente le norme tecniche da seguire per l'osservanza degli anzidetti principi del rispetto delle minoranze e della segretezza del voto, nonchè di ogni esigenza democratica.

Il giornale dei

LAVORATORI

Ogni circolo comunale

Ogni nucleo aziendale

debbono essere abbonati al **GIORNALE DEI LAVORATORI**

È vostro dovere ed è diritto di ogni lavoratore che non manchi il **GIORNALE DEI LAVORATORI** in ogni circolo comunale e in ogni nucleo aziendale

Le ACLI

*Bollettino mensile delle
Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani per
le informazioni e gli
aggiornamenti sulla vi-
ta delle ACLI*

L'abbonamento per il 1947 costa L. 50

"Informazioni Sociali,"

BOLLETTINO MENSILE DEL PATRONATO ACLI

È una guida indispen-
sabile per i dirigenti
delle nostre Associa-
zioni e dei Segretariati
del Popolo

L'abbonamento per il 1947 costa L. 100